

I nuovi reati a rilevanza “231”: spunti di riflessione sull’aggiornamento dei Modelli alla luce delle novità introdotte con il D.lgs. n. 19/2023 e con il D.L. n. 105/2023 ¹

di **Luca Ponzoni** e **Lucia Bitetti**

Sommario. **1.** Premessa. - **2.** Il delitto di “False od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva 2019/2121/UE” (art. 54 D.lgs. 19/2023). - **2.1.** La Direttiva europea. - **2.2.** Il recepimento della Direttiva in Italia e la previsione di una nuova fattispecie incriminatrice. - **2.2.1.** Quale tipo di falsità? - **2.3.** Il reato di “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” nel D.lgs. 231/2001. - **3.** I delitti di “Turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.) e “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (art. 353-bis c.p.). - **3.1.** La turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.): elementi costitutivi del reato e orientamenti giurisprudenziali. - **3.1.1.** Il rapporto con gli altri reati. - **3.2.** La “Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente” (art. 353-bis c.p.): elementi costitutivi del reato e orientamenti giurisprudenziali. - **3.3.** La “Turbata libertà degli incanti” e la “Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente” nel D.lgs. 231/2001. - **3.3.1.** Quali presidi di controllo e principi di comportamento? - **4.** Il “Trasferimento fraudolento di valori” (art. 512-bis c.p.): elementi costitutivi del reato e orientamenti giurisprudenziali. - **4.1.** Il “Trasferimento fraudolento di valori” nel D.lgs. 231/2001. - **4.1.1.** Quali presidi di controllo e principi di comportamento? - **5.** Osservazioni conclusive.

1. Premessa.

Il Legislatore ha nuovamente ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, introducendovi²:

- il nuovo reato di false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023);

¹ L'articolo è frutto del contributo di entrambi gli autori, tuttavia i paragrafi 1,2,2.1.,2.2.,2.2.1.,3,3.1.,3.2., sono riconducibili all'Avv. Lucia Bitetti, mentre i paragrafi 2.3.,3.3.,3.3.1.,3.4.,4.,4.1.,4.1.1.,5., sono riconducibili all'Avv. Luca Ponzoni.

² Con il D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” e con il D.L. 10 agosto 2023, n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, conv. con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

- i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);
- il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.).

Il presente contributo si propone di comprenderne la ricaduta sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, in particolare illustrando, per ciascuna delle fattispecie incriminatrici in questione, la rilevanza in termini di dilatazione della sfera del rischio "231", nonché individuandone concrete possibili modalità esecutive che riflettano i requisiti dell'interesse/vantaggio dell'ente.

2. Il delitto di "False od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva 2019/2121/UE" (art. 54 D.lgs. 19/2023)

2.1 La Direttiva europea

Per cogliere il senso dell'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice prevista e punita dall'art. 54 D.lgs. 19/2023³, contestualmente fatta rientrare tra i reati societari di cui gli enti possono essere chiamati a rispondere *ex art. 25-ter* D.lgs. 231/2001, è necessario fare un passo indietro e descrivere sinteticamente scopi e contenuti della Direttiva (UE) 2019/2121⁴ (la "Direttiva"), che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, alla quale il legislatore italiano ha dato attuazione con il D.lgs. 19/2023.

Il dichiarato obiettivo della Direttiva era quello di "*agevolare e disciplinare trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere*"⁵ armonizzando la regolamentazione degli adempimenti richiesti alle società per la realizzazione di tali operazioni. Ciò che, nelle intenzioni del legislatore europeo, dovrebbe favorire un migliore funzionamento del mercato interno per le società⁶ e il relativo esercizio della libertà di stabilimento, nonché una maggiore tutela di lavoratori, creditori e soci⁷.

Ebbene, per raggiungere tali obiettivi, "*data la complessità delle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere*" e la "*molteplicità degli interessi in gioco*", si è ritenuto "*opportuno garantire un controllo della legittimità delle operazioni transfrontaliere prima che queste prendano effetto, al fine di fornire certezza del diritto*"⁸ così da prevenire

³ D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere".

⁴ Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

⁵ Cfr. considerando n. 58 Direttiva 2019/2121/UE.

⁶ Le società in questione sono le società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la propria sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione in società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro.

⁷ Cfr. considerando nn. 4 e 5 Direttiva 2019/2121/UE.

⁸ Cfr. considerando n. 10 Direttiva 2019/2121/UE.

strategie abusive o fraudolente dirette "all'evasione del diritto dell'Unione o nazionale, o all'elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali"⁹.

Il controllo consiste nell'esame dei documenti – che vedremo tra un istante – che le società devono fornire a un' *autorità competente* identificata dagli Stati membri (organo giurisdizionale, notaio o altra autorità) e che esita nel rilascio di un *certificato preliminare* alla trasformazione (art. 86-*quaterdecies* Direttiva), alla fusione (art. 127 Direttiva 2017/1132/UE) e alla scissione (art. 160-*quaterdecies* Direttiva 2017/1132/UE), documento in assenza del quale le società "non dovrebbero poter concludere la procedura dell'operazione transfrontaliera"¹⁰.

I certificati preliminari di fusione, scissione o trasformazioni transfrontaliere possono essere emessi solo all'esito positivo di dettagliate verifiche aventi ad oggetto il rispetto delle procedure e delle formalità previste dalla normativa nazionale in cui opera la società di capitali interessata dall'operazione. Di conseguenza, se si accerta che l'operazione è "effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all'evasione o all'elusione del diritto dell'Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali" (artt. 86-*quaterdecies*, 127 e 160-*quaterdecies*), il certificato non può essere rilasciato.

I documenti da allegare alla domanda di rilascio del certificato preliminare sono: i) progetto dell'operazione transfrontaliera; ii) relazione dell'organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti (nella quale vengono illustrati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici dell'operazione, nonché le implicazioni di quest'ultima per i dipendenti); iii) relazione di un esperto indipendente che tenga in considerazione l'adeguatezza della liquidazione del denaro; iv) eventuali osservazioni di soci, creditori e lavoratori sul progetto di operazione transfrontaliera; v) approvazione del progetto da parte dell'assemblea generale della società.

La Direttiva ammette inoltre la possibilità per gli Stati membri di richiedere informazioni supplementari¹¹.

Ben consapevole della scarsa efficacia di una normativa la cui violazione sia sprovvista di sanzione, il legislatore europeo ha infine previsto l'obbligo per gli Stati membri di reprimere le condotte elusive delle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva con misure e sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" che possono includere "sanzioni penali in caso di violazioni gravi" (art. 2 Direttiva).

⁹ Cfr. considerando n. 35 Direttiva 2019/2121/UE.

¹⁰ Cfr. considerando n. 33 Direttiva 2019/2121/UE.

¹¹ In particolare, come previsto dal nuovo art. 86-*quaterdecies* della Direttiva (UE) 2017/1132, introdotto dalla Direttiva (UE) 2019/2121, le ulteriori informazioni che ciascuno Stato può richiedere per il rilascio del certificato preliminare possono riguardare segnatamente: i) il numero di dipendenti al momento in cui è stato redatto il progetto di operazione; ii) l'esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica; iii) informazioni in merito al soddisfacimento degli obblighi della società nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

2.2 Il recepimento della Direttiva in Italia e la previsione di una nuova fattispecie incriminatrice.

Come si è detto, il legislatore italiano ha recepito la Direttiva (UE) 2019/2121 con il D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, il cui ambito di applicazione (più esteso di quello definito dalla Direttiva) è definito dall'art. 2.

Il decreto si applica, in particolare:

- alle operazioni transfrontaliere¹² riguardanti una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell'Unione europea;
- alle operazioni transfrontaliere riguardanti società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non hanno nel territorio dell'Unione europea la sede sociale né l'amministrazione centrale né il centro di attività principale, se l'applicazione della disciplina di recepimento delle direttive (UE) 2017/1132 e (UE) 2019/2121 a tali operazioni è parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall'operazione¹³;
- alle operazioni transfrontaliere e alle operazioni internazionali¹⁴ che non rientrano nei casi precedenti e alle operazioni internazionali, nel rispetto dell'art. 25, comma 3, della L. 218/1995¹⁵;
- alle operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari¹⁶, in quanto compatibile, nel rispetto dell'art. 25, comma 3, della L. 218/1995.

¹² Per «operazione transfrontaliera» si intende *«una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea»* (art. 1, co. 1 lett. f) D.lgs. 19/2023).

¹³ In altre parole, se la normativa di uno Stato impone il rilascio del certificato per un'operazione straordinaria transfrontaliera riguardante società di persone, allora anche per l'Italia opera la disciplina specifica di cui al D.lgs. 19/2023.

E ancora, si tenga conto che se è difficilmente ipotizzabile che una società straniera segua le stesse regole previste dall'ordinamento unionale e da quello italiano, non è da escludere che da una scissione di una società straniera venga formata una società di capitali in Italia, con conseguente applicabilità del D.lgs. 19/2023.

¹⁴ Per «operazione internazionale» si intende *«una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea»* (art. 1, co. 1 lett. g) D.lgs. 19/2023).

¹⁵ Ai sensi dell'art. 25, comma 3, L. 218/1995 (Società ed altri enti) *«[...] I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati»*.

¹⁶ Per «enti non societari» si intende *«qualunque ente, di natura non societaria, regolato dalla legge italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, che esercita un'attività di impresa, ha la sede, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea ed è iscritto in un registro delle imprese»* (art. 1, co. 1 lett. e), D.lgs. 19/2023).

L'art. 29 del D.lgs. 19/2023 definisce le condizioni e le modalità che devono essere osservate per il rilascio del *certificato preliminare*, ossia del documento con il quale il notaio (al quale il legislatore italiano ha attribuito la qualifica di "*autorità competente*" ai sensi dell'art. 5) attesta "*il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della operazione transfrontaliera*"¹⁷.

La domanda deve essere corredata dai documenti, informazioni e dichiarazioni indicati nell'art. 29, comma 3 e sulla base dei quali il notaio, eseguite tutte le verifiche richieste, rilascerà o negherà il rilascio del certificato.

Coerentemente con l'obiettivo di assicurare la tutela della veridicità delle dichiarazioni e di evitare che le operazioni vengano poste in essere con scopi abusivi, fraudolenti o criminali, l'art. 54 del D.lgs. 19/2023 ha introdotto la nuova fattispecie delittuosa che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque "*forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti*" per far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del citato certificato preliminare ("*False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*").

L'uso del termine *chiunque* per indicare il soggetto attivo del nuovo reato non pare decisivo per fare rientrare la fattispecie nella categoria dei reati c.d. comuni. Se, infatti, la condotta criminosa potrebbe essere in astratto commessa, anche in forma concorsuale, da un qualsiasi soggetto, interno o esterno all'ente, a vario titolo coinvolto nella predisposizione dei documenti da sottoporre al notaio, in concreto pare più verosimile ritenere che soltanto chi opera all'interno di una società, con la responsabilità di decidere delle operazioni straordinarie transfrontaliere e/o internazionali, possa effettivamente falsificare o alterare documenti o, ancora, rendere dichiarazioni false al notaio certificante.

Il reato può realizzarsi in forma attiva o omissiva, con le condotte espressamente tipizzate dalla fattispecie incriminatrice. Si rende necessario un comportamento attivo del soggetto agente qualora vengano formati documenti anche solo in parte falsi, alterati documenti veri, oppure rese dichiarazioni false; un comportamento meramente reticente, invece, è sufficiente a fondare un addebito se vengono omesse informazioni rilevanti ai fini del rilascio del certificato.

Pertanto, a titolo esemplificativo, se viene presentato un progetto di fusione difforme da quello approvato, se viene falsificata la delibera assembleare di approvazione del

¹⁷ Sebbene la disposizione sia espressamente dedicata alla sola fusione transfrontaliera, la disciplina ivi contenuta è pacificamente applicabile anche alle operazioni di trasformazioni e di scissione, in forza del richiamo che all'art. 29 fanno sia l'art. 7 (relativo alle trasformazioni), sia l'art. A tale riguardo, si noti fin d'ora che l'art. 29 – norma prevista nel Capo III del Decreto dedicato alle fusioni – è disposizione pacificamente applicabile anche alle operazioni di trasformazione (disciplinate nel Capo II) e di scissione (disciplinate nel Capo IV), in forza del richiamo espresso a tale norma effettuato rispettivamente dall'art. 7 (per le trasformazioni) e dall'art. 42 (per le scissioni) del Decreto.

Il certificato preliminare è disciplinato all'art. 29 esclusivamente per le fusioni ma, mediante una serie di rinvii, la stessa disposizione è applicabile anche alle trasformazioni (art. 7) e alle scissioni (art. 42)

citato progetto, se vengono omesse le eventuali osservazioni dei soci o alterate al fine di farle sembrare favorevoli, in tutte queste situazioni sarà oggettivamente integrato il reato.

La fattispecie è strutturata a dolo specifico, dal momento che la norma in esame richiede che il soggetto abbia agito con la precisa finalità di "far apparire adempiute le condizioni per il rilascio" del certificato. Finalità la cui effettiva realizzazione non è però necessaria per l'integrazione del reato.

2.2.1. Quale tipo di falsità?

Tenuto conto della condotta tipica ("*forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti*") e dell'oggetto del dolo specifico della nuova fattispecie criminosa ("*al fine di far apparire adempiute le condizioni...*"), si può ritenere che il legislatore abbia inteso incriminare entrambe le principali condotte di falsità punite dai reati di falso documentale: il falso materiale e il falso ideologico.

Come noto, il falso materiale si configura quando la condotta incide negativamente sulla genuinità del documento, intendendosi per genuino il documento rispetto al quale esiste concordanza tra autore reale e autore apparente e che non ha subito alterazioni dopo la sua definitiva formazione. Il falso materiale può, quindi, consistere in una contraffazione del documento (autore reale e autore apparente non coincidono) o in una sua alterazione (il documento è stato arbitrariamente modificato)¹⁸.

Nel caso del falso ideologico, invece, il documento è genuino nel senso appena detto, ma non è veritiero, cioè contiene affermazioni false, in contrasto con l'obbligo di verità gravante su chi lo forma¹⁹ (c.d. *immutatio veri*).

Con riferimento al reato di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare", dunque, configurerebbero sicuramente ipotesi di falso materiale tutta quella serie di condotte in cui il professionista incaricato di trasmettere i documenti al notaio, oppure un socio oppure un amministratore della società italiana che partecipi alla operazione transfrontaliera, alteri la documentazione raccolta per far figurare (falsamente) una situazione diversa da quella reale (che di per sé osterebbe o renderebbe più difficile il rilascio del certificato preliminare).

¹⁸ In una pronuncia sul delitto di falsità materiale in scrittura privata ex art. 482 c.p., Cass., Sez. II, 27/06/2012, n. 28076 evidenziava che esso "*presuppone una modificazione della realtà documentale preesistente rispetto a quella che si fa apparire ad opera dell'autore del falso, come nel caso di una divergenza fra autore apparente ed autore reale del documento o nel caso di un'alterazione del documento dopo la sua formazione, ricorrendo invece la fattispecie della falsità ideologica in scrittura privata, come tale non punibile, nell'ipotesi in cui l'atto è genuino e proviene da colui che ne appare l'autore, risultando non corrispondente al vero soltanto il suo contenuto*".

¹⁹ Si veda, a tal proposito, l'art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: "*Il pubblico ufficiale che ... attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità ...*".

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla alterazione della certificazione che attesti la presenza di uno o più debiti nei confronti di una amministrazione pubblica (cfr. art. 30 D.lgs. 19/2023²⁰), alla manomissione del progetto di trasformazione mediante la cancellazione della parte in cui si dà atto della decadenza della società da un finanziamento pubblico precedentemente ottenuto (cfr. art. 8 D.lgs. 19/2023²¹), ovvero ancora all'alterazione (per quanto possibile) delle pervenute osservazioni di soci, lavoratori o creditori al progetto di fusione transfrontaliera (cfr. art. 29 D.lgs. 19/2023²²), o infine ancora alla manomissione della data, inserita nel progetto di fusione transfrontaliera, cui si riferisce la situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione utilizzata per definire le condizioni della fusione (cfr. art. 19, 1° comma, lett. i) D.lgs. 19/2023).

Forse, però, con riferimento al delitto in esame, pare ancora più verosimile ipotizzare casi di falso ideologico, che si configurerebbero quando i documenti e le informazioni richiesti per il rilascio del certificato preliminare (ad esempio, il progetto dell'operazione, la delibera assembleare di approvazione del progetto, le relazioni, le informazioni sulle società controllanti, controllate, collegate etc.) siano da subito predisposti e formati con un contenuto falso, al fine di fare apparire adempite le condizioni richieste dalla legge per l'ottenimento del certificato preliminare.

Con specifico riferimento alle relazioni richiamate dagli artt. 21 e 22 D.lgs. 19/2023, si potrebbe ipotizzare che l'organo amministrativo della società italiana partecipante all'operazione transfrontaliera, nella redazione della relazione destinata ai lavoratori e diretta ad illustrare l'impatto giuridico ed economico della medesima operazione sui rapporti di lavoro (art. 21, 3° comma, D.lgs. 19/2023²³), descriva (falsamente) in termini positivi le conseguenti modifiche alle condizioni di lavoro, nella consapevolezza che l'operazione avrà, invece, su di esse ripercussioni negative.

²⁰ Ai sensi dell'art. 30, 1° comma, D.lgs. 19/2023 - Certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici, *"Quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, la società italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, è tenuta a dimostrare, mediante le pertinenti certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti in conformità all'articolo 31 [...]".*

²¹ L'art. 8, 1° comma D.lgs. 19/2023 – Progetto di trasformazione, nel definire il contenuto del progetto di trasformazione che ai sensi dell'art. 29, 2° comma, deve essere allegato alla domanda per il rilascio del certificato preliminare, alla lett. g) fa riferimento ai *"contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti, sotto qualsiasi forma, nello Stato membro di partenza, nei cinque anni anteriori alla data del deposito del progetto di trasformazione, con separata indicazione dei contributi e finanziamenti per i quali è stato adottato un provvedimento di revoca o decadenza dal beneficio oppure è in corso il relativo procedimento"*.

²² Osservazioni che, se pervenute, devono essere allegate alla domanda per il rilascio del certificato preliminare ai sensi dell'art. 29, 2° comma, lett. d) D.lgs. 19/2023.

²³ Relazione che, a norma dell'art. 29, 2° comma, lett. c) D.lgs. 19/2023, deve essere allegata alla domanda di rilascio del certificato preliminare.

E ancora, gli esperti indipendenti incaricati di redigere la relazione di cui all'art. 2501-sexies c.c.²⁴, da allegare alla domanda di rilascio del certificato preliminare ai sensi dell'art. 29, 2° comma, lett. c) D.lgs. 19/2023, potrebbero, d'accordo con uno o più amministratori della società, evidenziare (falsamente) la congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote dando atto (falsamente) del metodo seguito per la determinazione di tale rapporto.

Tuttavia, trattandosi di documenti aventi almeno in parte contenuto "valutativo", la qualificazione di tali due ipotesi come penalmente rilevanti non può prescindere dagli approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di falso valutativo.

Giurisprudenza che, come noto, ritiene falso soltanto l'enunciato valutativo che contraddice criteri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, ovvero l'enunciato valutativo posto a conclusione di un ragionamento fondato su premesse contenenti false attestazioni²⁵.

In particolare, come evidenziato da Cass., Sez. V, 09/02/1999, n. 3552, *"quando intervengano in contesti che implicano l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi assolvono certamente una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi. Così avviene, secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, per i bilanci di esercizio e per le altre comunicazioni delle società commerciali cui si riferisce l'art. 2621 c.c., perché gli art. 2423 bis e 2426 c.c. determinano i criteri di valutazione che gli amministratori devono adottare nella redazione di tali atti informativi. Quando faccia riferimento a criteri predeterminati, infatti, la valutazione è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla*

²⁴ Ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c. *"Uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficoltà di valutazione.*

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato [...]".

²⁵ In questo senso si esprime la giurisprudenza maggioritaria in materia di valutazioni del perito e del consulente tecnico. Cfr. *ex multis* Cass., Sez. V, 13/01/2020, n.18521, che afferma che *"È configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica del consulente del pubblico ministero, formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi, qualora il giudizio contraddica tali parametri ovvero si fondi su premesse contenenti false attestazioni; il giudice ha, però, l'onere di rendere adeguata motivazione in ordine ai criteri utilizzati per ritenere che, alla luce delle specifiche emergenze fattuali, il soggetto chiamato ad esprimere una valutazione, pur connotata da un margine elastico di discrezionalità, abbia formulato consapevolmente una valutazione falsa"*.

Cfr. anche Cass., Sez. VI, 24/10/2013, n. 45633: *"Il perito, od il consulente tecnico d'ufficio in sede civile, devono necessariamente apportare il loro contributo originale di osservazioni e di giudizi sull'oggetto della prova, con il rischio, immanente, che, nel pesare la loro condotta, si finisca col confondere facilmente l'involontario errore della mente, oppure la "cattiva qualità della prestazione professionale", con la dolosa alterazione del vero; pertanto, non integra reato per la sola insostenibilità scientifica della consulenza"*.

constatazione, sebbene l'ambito di una sua possibile qualificazione in termini di verità o di falsità sia variabile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo dal grado di specificità e di elasticità dei criteri di riferimento."²⁶

2.3 Il reato di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" nel D.lgs. 231/2001.

La nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 54 D.lgs. 19/2023 è stata inserita tra i reati societari di cui gli enti possono essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 25-ter D.lgs. 231/2001, con la previsione della sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

In effetti, senza necessità di entrare nella casistica di dettaglio, il reato in questione ben potrebbe essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ad esempio per accelerare l'iter di rilascio del certificato o anche solo per alleggerire i costi dell'operazione.

Ne consegue che laddove un ente, o meglio l'operazione straordinaria a cui un ente si accinga o possa accingersi, rientri nel perimetro applicativo della disposizione anzidetta, senza dubbio vi è almeno in astratto il rischio di commissione della nuova fattispecie criminosa, con la conseguente necessità di identificare i processi aziendali "sensibili" a tale rischio e di valutare l'adeguatezza dei presidi di controllo già adottati dall'ente ovvero la necessità di implementarne di ulteriori a prevenzione e mitigazione del nuovo rischio-reato²⁷.

Devono considerarsi certamente esposte al rischio di commissione del reato di cui all'art. 54 D.lgs. 19/2023 le attività aziendali connesse alla gestione delle operazioni straordinarie, nonché quelle relative alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per il rilascio di certificati e autorizzazioni, tenuto conto della qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal notaio nelle verifiche sulle operazioni transfrontaliere finalizzate al rilascio del certificato preliminare (artt. 5 e 29 D.lgs. 19/2023).

²⁶ La Suprema Corte aveva prima rilevato che "*... una parte della dottrina e la prevalente giurisprudenza escludono che i giudizi di valore possano dirsi falsi ... In senso contrario si è rilevato che la distinzione tra giudizi di fatto e giudizi di valore appartiene a un determinato indirizzo filosofico, mentre, in effetti, non esiste asserzione, anche la più ovvia e la più banale, in cui non sia implicito un giudizio. E infatti, movendo dall'interpretazione dell'art. 373 c.p. (falsa perizia o interpretazione), si è constatato che le norme positive ammettono talora la configurabilità del falso ideologico anche in enunciati valutativi e qualificatori, come avviene, ad esempio, nell'art. 2629 c.c. (valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società). Tuttavia, non è infondata la tesi tradizionale secondo la quale solo gli enunciati constatativi o descrittivi possono dirsi veri o falsi ... Oggi, nella consapevolezza che il significato degli enunciati dipende dall'uso che se ne fa nel contesto dell'enunciazione, si ritiene che gli enunciati valutativi possano assolvere a funzioni diverse*".

²⁷ Si noti in proposito che, se la disciplina europea sembra circoscrivere l'applicabilità della normativa esclusivamente alle operazioni intra-UE e tra le società espressamente elencate negli Allegati I e II alla Direttiva 2017/1132/UE, il D.lgs. 19/2023 ne ha allargato lo spettro operativo anche alle società di persone e a talune operazioni con società extra-UE.

Quanto ai presidi di controllo, assumeranno significativo rilievo i principi di segregazione e tracciabilità, che dovranno essere specificati e adattati coerentemente con i ruoli e le responsabilità coinvolte nei processi che conducono alla conclusione di operazioni straordinarie transnazionali, a partire dalla raccolta e dalla predisposizione della documentazione e delle informazioni da allegare alla richiesta di certificato preliminare.

Ancora, potrebbe essere opportunamente previsto il coinvolgimento informativo dell'Organismo di Vigilanza in un momento successivo a quello di mero studio e analisi preliminare di ogni operazione straordinaria che l'ente intenda avviare.

3. I delitti di "Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.) e "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" (art. 353-bis c.p.).

Come già accennato, con il D.L. 10 agosto 2023, n. 105 conv. con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, il legislatore ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti anche i delitti puniti dagli artt. 353 e 353-bis c.p., ora richiamati nell'art. 24 del D.lgs. 231/2001.

Si è in tal modo provveduto a colmare una lacuna poco ragionevole, trattandosi di un settore, quello delle gare pubbliche, in cui la commissione dei reati in questione nell'interesse o a vantaggio dell'ente rappresenta un'ipotesi tutt'altro che remota.

3.1 La turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.): elementi costitutivi del reato e orientamenti giurisprudenziali.

La norma in esame punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni *"chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti"*. La medesima pena si applica *"anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata"*.

Come riconosciuto da ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, il reato ha natura pluri-offensiva, essendo posto a tutela di più beni giuridici: da un lato, l'interesse della Pubblica Amministrazione alla regolarità delle proprie gare, dall'altro lato, l'interesse della parte privata a partecipare alla gara e a condizionarne l'esito *"secondo la libera concorrenza ed il gioco della maggioranza delle offerte"*²⁸.

La giurisprudenza prevalente, ancora di recente ribadita, ha riconosciuto che la turbata libertà degli incanti è *"reato di pericolo concreto che si configura quando le condotte di tipo collusivo, violento o decettivo si siano manifestate in una minaccia concreta per la libera concorrenza, determinando un rischio di alterazione del corso degli incanti"*²⁹.

²⁸ Cfr. *ex multis* Cass., Sez. VI, 27 marzo 2007, n. 20621.

²⁹ Cass., Sez. VI, 1° marzo 2023, n. 12333.

Per completezza, si dà atto che, invece, la dottrina³⁰ e la giurisprudenza minoritaria³¹ qualificano il delitto in esame come reato di evento naturalistico, per la cui realizzazione sarebbe cioè necessario il verificarsi dell'effettivo impedimento o turbamento della gara, ovvero l'allontanamento degli offerenti (evento naturalistico del reato ed elemento essenziale della fattispecie). Secondo questa seconda impostazione, se l'*evento* non si verificasse, il delitto resterebbe meramente tentato, con conseguente riduzione della pena da uno a due terzi.

Il reato si realizza quando, mediante l'uso di mezzi intimidatori (violenza o minaccia) o fraudolenti (doni, promesse, collusioni e mezzi fraudolenti in genere), la gara *i*) sia impedita, ossia non possa essere effettuata, ovvero *ii*) sia turbata, ciò che accade quando ne venga alterato il regolare svolgimento per influenzarne il risultato rispetto a quello cui si giungerebbe senza l'intervento perturbatore.

Sebbene la disposizione faccia riferimento esclusivamente a due precise modalità di scelta del contraente (i pubblici incanti e le licitazioni private), la giurisprudenza ne offre una interpretazione estensiva, ricomprendendovi "*qualsivoglia procedura di gara, anche informale o atipica, ogni volta che la pubblica amministrazione proceda all'individuazione del contraente su base comparativa*", a condizione che si tratti di "*procedure indette per l'affidamento di commesse pubbliche o per la cessione di beni pubblici, che ora trovano il loro regime organico nel "codice dei contratti pubblici"*"³².

Si può, dunque, ritenere che rientrino nell'ambito di applicazione della disposizione esame tutti quei soggetti che, per la scelta del contraente, sono tenuti al rispetto del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), ivi comprese le società a totale o prevalente partecipazione pubblica³³.

Non solo.

Ai fini della configurabilità del reato in esame, alla Pubblica Amministrazione è equiparato anche il soggetto privato che indice la gara per conto della stessa (Cass. VI, Sez. VI, 3 dicembre 2012, n. 18604), a qualsiasi titolo eserciti il ruolo di "stazione appaltante" (Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2017, n. 49266), nonché il soggetto privato che gestisce un servizio pubblico in concessione in riferimento alle gare collegate all'esercizio del servizio (Cass., Sez. VI, 9 gennaio 2020, n. 11366).

³⁰ M. ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche. Artt. 336-360 cod. pen. Commentario sistematico*, Milano, 2015, p. 250; S. SEMINARA, *Sub art. 353*, in G. Forti-S. Seminara-G. Zuccalà (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Milano, 2017, p. 1150; S. VINCIGUERRA, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, Padova, 2008, p. 408.

³¹ Cass. pen., sez. VI, 19 febbraio 2021, n. 6605, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2020, n. 30726, in *DeJure*.

³² Da ultimo, Cass., Sez. VI, 10 maggio 2023, n. 26225.

³³ Cass., Sez. V, 26 ottobre 2022, n. 45709 (il caso di specie riguardava una procedura di affidamento di incarichi da parte di Infrastrutture Lombarde S.p.A. e CAL S.p.A.); Cass., Sez. VI, 17 novembre 2020, n.6605 (il caso di specie riguardava una gara europea a procedura aperta indetta da Trenitalia S.p.A.).

Sul significato da attribuire al concetto di gara, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato che: *"- una gara presuppone una competizione tra aspiranti, che si svolga sulla base della previa indicazione e pubblicizzazione dei criteri di selezione e di presentazione delle offerte; - occorre che l'avviso informale di gara o il bando o, comunque, l'atto equipollente pongano i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte); - tutti i potenziali contraenti devono sapere di essere tra loro in competizione; - non presenta i caratteri di una gara la procedura attraverso cui la pubblica amministrazione individui il contraente sulla base di un procedimento selettivo interno, basato sulla comparazione dei curricula di soggetti in possesso di competenze coerenti con l'oggetto dell'incarico; - non può parlarsi di gara nel caso in cui, dopo aver invitato gli aspiranti alla presentazione delle offerte, l'amministrazione resti comunque libera di scegliere il proprio contraente secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della contrattazione tra privati; - esula dall'alveo applicativo dell'art. 353 c.p. il caso in cui l'amministrazione, dopo aver avviato un procedimento di gara, si orienta formalmente per la conclusione di un accordo sostitutivo del provvedimento finale"*³⁴.

Per quanto riguarda, poi, le licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata (art. 353, 3° comma c.p.), pur in assenza di giurisprudenza penale sul punto, si può ritenere che queste siano riconducibili a procedure attraverso le quali un bene privato (un immobile, un'opera d'arte o un altro oggetto di valore) viene venduto tramite un'asta organizzata e supervisionata da un pubblico ufficiale (ad esempio, un notaio) o da altra persona legalmente autorizzata (ad esempio, un ufficiale giudiziario, un avvocato, un commercialista, un revisore legale, un'agenzia di vendite giudiziarie, un perito). Questo tipo di asta è riservata a un numero ristretto di partecipanti, selezionati su invito, e non è aperta al pubblico generale.

Ciò precisato, il reato in esame, di natura comune e a dolo generico, può consumarsi nel corso di tutta la procedura finalizzata alla scelta del contraente, per mezzo di una delle condotte alternativamente previste dalla norma, riconducibili sostanzialmente a tre "macro-sistemi": i) violenza o minaccia, che comportano una *vis intimidatoria*; ii) doni, promesse o collusioni, che rappresentano comportamenti c.d. blanditivi³⁵; iii) altri mezzi fraudolenti.

In tale ultima categoria rientrano condotte consistenti in *"qualsiasi artificio, inganno o mendacio idoneo ad alterare il regolare funzionamento della gara"*³⁶, tra le quali possono annoverarsi, a titolo esemplificativo, le false attestazioni in ordine alla sussistenza dei

³⁴ Cass., Sez. V, 26 ottobre 2022, n.45709. Si è altresì puntualizzato che, non rientrando nella disciplina del Codice dei contratti pubblici, né essendo riconducibili a una cessione di beni o una prestazione di servizi, le procedure per l'assunzione di personale alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico sono, invece, escluse, dall'ambito di applicazione della norma in esame (sul punto, da ultimo, Cass., Sez. VI, 24 maggio 2023, n. 38127).

³⁵ G. DONATI, *La turbata libertà*, op. cit., p. 214.

³⁶ Cass., Sez. VI, 9 novembre 2017, n. 57251.

requisiti necessari per partecipare alla gara³⁷; le continue offerte al rialzo di oltre un sesto (poi non pagate) a seguito della procedura di aggiudicazione di beni all'asta, finalizzate a far lievitare i prezzi e allontanare gli aggiudicatari provvisori³⁸; la formulazione di offerte solo apparentemente concorrenti ma collegate al medesimo centro di interesse³⁹; un'offerta a ribasso assolutamente anomala ed economicamente del tutto ingiustificata, formulata con l'intenzione di ottenere una diminuzione dell'offerta media, idonea ad identificare l'aggiudicatario della gara⁴⁰.

3.1.1. Il rapporto con gli altri reati.

Particolarmente delicato è il tema dei rapporti del reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 c.p. con altri delitti contro la pubblica amministrazione, quali la corruzione, la concussione e l'induzione indebita a dare o promettere utilità.

Le dazioni (o promesse) di natura blanditiva sono, infatti, elementi tipici anche delle fattispecie corruttive. Così, se l'offerta proveniente dal partecipante alla gara è diretta a soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (ad esempio, nel caso in cui la società Alfa offra una somma di denaro alla società Beta per non partecipare alla gara), non vi è dubbio che l'unico reato ipotizzabile sia quello di cui all'art. 353 c.p.

Al contrario, se l'offerta è rivolta a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, secondo la giurisprudenza prevalente si configura un concorso formale tra il reato di corruzione e quello di turbata libertà degli incanti, *"atteso che tali fattispecie criminose tutelano differenti beni giuridici: il primo protegge l'interesse dell'Amministrazione alla fedeltà e all'onestà dei funzionari e, dunque, i principi di corretto funzionamento, buon andamento e imparzialità nell'amministrazione della cosa pubblica; il secondo protegge la libertà di partecipazione alla gara e la regolarità formale e sostanziale del suo svolgimento"*⁴¹.

Per quanto statisticamente meno significativa, vi è anche la possibilità di un concorso formale tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e il reato di turbata libertà degli incanti (situazione, per il vero, meno rilevante in ambito di responsabilità "231" dal momento che l'esponente aziendale è vittima e non concorrente nella concussione).

La Suprema Corte ha in proposito richiamato principi analoghi a quelli espressi in tema di concorso formale tra la corruzione e la concussione, affermando che *"i reati di concussione e di turbata libertà degli incanti possono concorrere tra loro, trattandosi di illeciti che hanno una diversa obiettività giuridica, tutelando il primo l'interesse della p.a. con riferimento al prestigio, alla correttezza e alla probità dei pubblici funzionari, e il*

³⁷ Sempre Cass., Sez. VI, 9 novembre 2017, n. 57251.

³⁸ Cass., Sez. VI, 15 maggio 2012, n. 20211.

³⁹ Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2012, n. 12298.

⁴⁰ Cass., Sez. VI, 29 aprile 1999, n. 9062.

⁴¹ Cass., Sez. VI, 5 giugno 2019, n. 34544. In senso conforme Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2017, n. 17586; Cass., Sez. Feriale, 3 settembre 2018, n. 56596; Cass., Sez. VI, 19 settembre 2018, n. 46009.

*secondo l'interesse alla libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private*⁴².

L'argomento rileva indirettamente in tema di concorso tra la turbata libertà degli incanti e l'indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.), reato che fa parte del Catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, dal momento che tale ultima fattispecie criminosa prevede una forma di coartazione minore della volontà del soggetto passivo, il quale, potendo sottrarsi alla minaccia del pubblico ufficiale, è a sua volta punito, seppure con una pena ridotta⁴³: ne risulta, dunque, l'astratta possibilità di un concorso formale tra il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità e il delitto di turbata libertà degli incanti, entrambi commessi nell'interesse/vantaggio dell'ente.

3.2 La "Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente" (art. 353-bis c.p.): elementi costitutivi del reato e orientamenti giurisprudenziali.

Ai sensi dell'art. 353-bis c.p. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".

Come è evidente, la previsione del delitto in esame completa la tutela penale garantita dalla disposizione poc'anzi esaminata sanzionando il medesimo tipo di condotte, se antecedenti alla pubblicazione del bando di gara e comunque finalizzate ad alterare il risultato finale della scelta del contraente. La previsione nasce proprio dall'esigenza di intervenire nella fase in cui, secondo prassi degenerate, possono intervenire accordi mirati al confezionamento di un "bando su misura" del candidato che si intende favorire. In altre parole, come sottolinea Cass. pen., Sez. VI, 11 gennaio 2022, n. 17876, *"la ratio della norma è normalmente individuata nell'esigenza di anticipare la tutela penale, rispetto al momento di effettiva indizione formale della gara; la norma ... mira a prevenire la preparazione e l'approvazione di bandi personalizzati e calibrati proprio sulle caratteristiche di determinati operatori, ed a preservare il principio di libertà di concorrenza e la salvaguardia degli interessi della pubblica amministrazione. La disposizione è concepita per punire contegni orientati a favorire taluno degli interessati alla commessa a scapito di altri e, più esattamente, a conculcare la parità tra i concorrenti e la libera dialettica economica, ponendosi, dunque, al servizio della libertà di concorrenza intesa quale bene funzionale ad assicurare ai pubblici poteri l'individuazione del migliore offerente"*.

⁴² Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 11794.

⁴³ Sui rapporti tra concussione e induzione indebita v. Cass., Sez. Un., 14 marzo 2014, *Maldera*, n. 12228.

Le fattispecie punite dagli artt. 353 e 353-bis c.p., dunque, si completano vicendevolmente⁴⁴, essendo la seconda prodromica rispetto alla prima e fornendo una tutela penalistica a tutto tondo nell'ambito delle gare e delle licitazioni private.

Il reato in questione, però, per espressa scelta legislativa, ha carattere residuale per via della clausola di riserva in apertura (*"salvo che il fatto costituisca più grave reato"*): la norma riempie dunque gli spazi prima esenti da sanzione non rientranti, per esempio, nella turbata libertà degli incanti, ovvero privi del *plus* richiesto per integrare reati quali la corruzione, ovvero la violenza e minaccia per le finalità di cui all'articolo 336 c.p. etc. La Cassazione ha inoltre espressamente ammesso che soggetto attivo del reato possa essere anche un esponente della Pubblica Amministrazione interessata (Cass., Sez. VI, 22 dicembre 2013, n. 44896). In effetti, sebbene la norma preveda che il reato possa essere commesso da "chiunque", le vicende concrete non sembrano poter prescindere dall'esistenza di un soggetto che collabori dall'interno della pubblica amministrazione, pur se non necessariamente concorrente, potendo anche essere vittima di violenza o minaccia.

Anche in questo caso la nozione di gara, secondo la giurisprudenza, deve essere intesa in senso estremamente ampio, così da abbracciare tutte quelle ipotesi in cui la scelta del contraente avvenga su base concorsuale⁴⁵. Sul punto, infatti, è stato precisato che *"il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui all'art. 353-bis c.p. è configurabile quando, ai fini della scelta del contraente, sia prevista una gara, seppure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale"*⁴⁶.

La norma incriminatrice richiede che il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente sia turbato al fine di condizionare la scelta del contraente *"da parte della pubblica amministrazione"*.

L'utilizzo di tale espressione porterebbe ad escludere dal perimetro operativo del delitto in questione le società *partecipate*⁴⁷ disciplinate dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*).

Infatti, nel concetto di *«pubblica amministrazione»* dovrebbero rientrare i soggetti elencati nell'art. 1, comma 2, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, richiamato

⁴⁴ Per S. SEMINARA, Sub art. 353 bis, in G. Forti-S. Seminara-G. Zuccalà (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Milano, 2017, p. 1153, ricoprono «spazi cronologicamente contigui».

⁴⁵ V. Cass., Sez. VI, 09 gennaio 2024, n. 5096, secondo cui *«ai fini della integrazione del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, la condotta perturbatrice deve essere finalizzata ad inquinare il contenuto del bando di gara o di altro atto che, dettando i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, assolva ad analoga funzione, sicché non è configurabile il reato nelle ipotesi in cui il procedimento di scelta sia svincolato da ogni schema concorsuale, ovvero quando la decisione di procedere all'affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte a evitare la gara»*.

⁴⁶ Cass., Sez. V, 26 ottobre 2022, n. 45709.

⁴⁷ In base alla definizione contenuta nell'art. 2, 1° comma, lett. n) del D.lgs. 175/2016, sono società a partecipazione pubblica *"le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico"*.

anche dall'art. 2-bis, comma 1, D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, che stabilisce che *"per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*. La stessa disposizione è poi richiamata dall'art. 2 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, a cui vengono affiancati gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

La questione non è priva di rilevanza pratica.

Come si vede, il concetto di pubblica amministrazione delineato dalle norme richiamate è ristretto e non pare suscettibile di un'interpretazione estensiva che non sconfini in una vietata applicazione analogica.

Tuttavia, non potendo astrattamente escludersi un'interpretazione più *"sostanzialistica"*, un approccio improntato a massima cautela suggerirebbe, all'ente non formalmente qualificabile come pubblico, ma tenuto all'applicazione del codice dei contratti pubblici oppure interamente o parzialmente partecipato da una pubblica amministrazione, l'adozione di appositi presidi di controllo a prevenzione e mitigazione del rischio-reato di cui all'art. 353-bis c.p.

Le condotte passibili di sanzione penale *ex art. 353-bis c.p.*, come detto, sono analoghe a quelle punite dall'art. 353 c.p. (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti), purché poste in essere proprio allo scopo di *"condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione"*.

Il reato, però, si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, essendo sufficiente che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto di tale bando (o equipollente) venga effettivamente modificato in modo tale da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario potendo, ad esempio, i progetti illeciti essere frustrati dal corretto comportamento dei soggetti in vario modo responsabili del procedimento (Cass., Sez. VI, 5 aprile 2018, n. 29267).

Trattasi, quindi, di un reato di pericolo a dolo specifico.

3.3 La "Turbata libertà degli incanti" e la "Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente" nel D.lgs. 231/2001.

Per i reati di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, il novellato art. 24, comma 1, D.lgs. 231/2001 prevede per l'ente la

sanzione fino a 500 quote (i.e. da un minimo di Euro 25.800 fino a un massimo di Euro 774.500).

È inoltre importante evidenziare che la condanna con sentenza definitiva (o decreto penale irrevocabile) per il reato di turbativa d'asta (anche nella forma tentata) rientra tra le cause di esclusione automatica da una procedura di gara previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 94, comma 1, lettera b), D.lgs. 36/2023), e che tra i soggetti nei confronti dei quali rilevano determinati provvedimenti ai fini dell'esclusione dalla gara, è stato inserito anche l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al D.lgs. 231/2001 (art. 94 comma 3, lett. a), D.lgs. 36/2023).

E ancora, il 5° comma del medesimo art. 94 del D.lgs. 36/2023 prevede che *"Sono altresì esclusi a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"*.

Ciò precisato, considerati gli elementi costitutivi di tali nuovi reati "231", ben si comprende come il relativo rischio di commissione sia particolarmente rilevante e significativo sia per i soggetti che partecipano, più o meno frequentemente, a gare competitive, sia per i soggetti che le gare le bandiscono o comunque le gestiscono per conto di pubbliche amministrazioni.

Tali soggetti sono, dunque, certamente chiamati ad aggiornare i Modelli organizzativi già adottati per tenere conto dell'ampliamento del perimetro di rischio "231".

Esemplificando le possibili modalità di commissione dei reati in questione, si evidenzia innanzitutto come, dalle fasi prodromiche della procedura alla formale apertura della selezione fino alla definitiva aggiudicazione, sono ben possibili fenomeni di distorsione dell'iter volti ad indirizzare la gara verso un risultato gradito all'ente per cui l'esponente ha agito (e sgradito ad altri attuali o potenziali concorrenti).

Così, ad esempio, il soggetto che partecipa alla gara potrebbe porre in essere condotte finalizzate ad ottenere un bando *tailor made* per la propria società, richiedendo all'ente precedente, a fronte di "favori" o "minacce", la previsione di determinati requisiti finanziari, di personale, di strutture, di anni di specificità della mansione e di opere già realizzate che la società deve possedere per poter partecipare alla gara e riuscire ad ottenerne l'aggiudicazione.

Oppure, successivamente alla pubblicazione del bando, sia che il procedimento che ha portato alla sua adozione sia stato turbato, sia che si sia svolto regolarmente, possono essere tenute condotte finalizzate a manipolare lo svolgimento della gara, al fine di ottenere indebiti vantaggi competitivi e ottenerne l'aggiudicazione.

Ancora, il turbamento della gara può avvenire mediante una collusione con altri soggetti, finalizzata a far partecipare questi ultimi al bando con la formulazione di un'offerta più bassa rispetto a quella che sarà formulata dalla società "aggiudicataria"; mentre l'allontanamento degli offerenti può avvenire, principalmente, mediante offerte, promesse o dazioni, oppure violenze o minacce che inducano chi vorrebbe partecipare a desistere.

Se per le ipotesi di turbamento della gara e allontanamento di concorrenti dalla stessa gara la sussistenza dell'interesse o vantaggio può dirsi palese, pare più complesso

individuare l'interesse o vantaggio dell'ente nell'ipotesi in cui, invece, la gara sia impedita, cioè, sia fatta andare appositamente deserta.

In questo caso, può ipotizzarsi che l'ente per cui agisce la persona fisica sia interessato a ottenere la proroga di una precedente procedura scaduta, oppure l'indizione di una nuova procedura con diversa base economica o comunque caratteristiche per sé migliorative.

Con riferimento poi ai soggetti che indicano procedure competitive soggette alla disciplina del codice dei contratti pubblici, questi – oltre ad essere vittima delle condotte criminose in esame – potrebbero teoricamente essere soggetti attivi dei reati in questione, anche in concorso con esponenti degli operatori economici interessati a turbare la gara ovvero ad alterare la scelta del contraente ai sensi degli artt. 353 e 353-*bis* c.p.

Ovviamente, però, perché si configuri una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001 dell'ente appaltante rientrante nel campo di applicazione del Decreto, è sempre necessario che sussista il requisito dell'interesse o vantaggio.

Per quanto ipotesi teorica di remota verifica, un potenziale interesse o vantaggio potrebbe rinvenirsi, in questa ipotesi, nell'evitare che un fornitore sgradito partecipi a una gara, oppure nel disegnare un bando dedicato a uno specifico fornitore con il quale la società ha avuto in passato ottimi rapporti professionali ed economici.

Ipotizzando l'esistenza di un Gruppo societario la cui *holding* agisca quale stazione appaltante soggetta al codice dei contratti pubblici, indicando una gara alla quale possono partecipare le società del medesimo Gruppo, l'interesse o vantaggio relativo ai reati in esame potrebbe essere duplice: consentire alla *holding* di mantenere un fornitore con cui intrattiene rapporti costanti e, specularmente, permettere alla società del Gruppo di ottenere un vantaggio economico nel continuare ad operare con la capogruppo.

Alla luce di quelli che sono gli elementi costitutivi dei reati in esame, nonché le possibili concrete esemplificazioni delle condotte criminose descritte dagli artt. 353 e 353-*bis* c.p., si può ritenere che i processi aziendali maggiormente esposti a tali nuovi rischi-reato siano: i) la gestione dei flussi finanziari; ii) la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione della partecipazione a procedure selettive; iii) la gestione dei rapporti con partner e controparti commerciali; iv) la gestione di omaggi e regalie.

3.3.1. Quali presidi di controllo e principi di comportamento?

Una volta ritenuta la potenziale rilevanza dei rischi di commissione dei reati puniti dagli artt. 353 e 353 *bis* c.p. all'esito delle attività di *risk assessment*, l'ente sarà tenuto a rivedere e ad aggiornare il proprio Modello organizzativo già adottati per prevedere, laddove necessario, nuovi principi di comportamento e controlli preventivi.

In particolare, occorrerà innanzitutto integrare i principi operativi di comportamento già previsti con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le terze parti (controparti commerciali, partner etc.), nonché alla gestione di omaggi e regalie, vietando espressamente condotte blanditive (situazioni usualmente considerate e presidiate a contenimento dei rischi corruttivi), minatorie o altri mezzi fraudolenti

finalizzati ad alterare il regolare funzionamento delle procedure di gara, ovvero a turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati ex artt. 353-353-bis c.p., potrebbe inoltre essere opportuno dotarsi di specifiche procedure interne che disciplinino la gestione delle gare (dall'individuazione del bando, alla scelta di partecipare, alla redazione dell'offerta economica e commerciale), garantendo l'effettiva segregazione delle funzioni coinvolte ed individuando i soggetti che possono trattenere rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, nonché assicurando il controllo sulla correttezza, veridicità e completezza della documentazione che si intende trasmettere in sede di gara.

Sempre allo scopo di prevenire e/o mitigare i nuovi rischi-reato, sarà utile garantire la tracciabilità delle ragioni che spingono la singola società a non partecipare alla gara.

E ancora, si potrebbe stabilire che i contatti informali con altri offerenti, anche potenziali, riferiti o preliminari alla partecipazione a bandi di gara siano limitati a casi specifici e in ogni caso documentati attraverso la redazione di uno specifico report, da trasmettere all'Organismo di Vigilanza, che indichi le persone presenti e l'oggetto dei dialoghi intercorsi. Analoga previsione varrebbe per i contatti "informali" con esponenti della Pubblica Amministrazione in occasione della o preliminari alla partecipazione a bandi di gara.

Sarebbe inoltre opportuno prevedere il coinvolgimento informativo dell'Organismo di Vigilanza qualora l'ente intenda partecipare a una gara organizzata dalla Pubblica Amministrazione, ovvero comunque successivamente all'avvenuta aggiudicazione del bando di gara.

4. Il "Trasferimento fraudolento di valori" (art. 512-bis c.p.): elementi costitutivi del reato e orientamenti giurisprudenziali.

La disposizione normativa in esame, collocata in chiusura del titolo dedicato ai delitti contro l'economia pubblica⁴⁸ e di residuale applicazione ("*salvo che il fatto costituisca più grave reato*"), è finalizzata a tutelare il corretto andamento del mercato e a contrastare i fenomeni mafiosi, di contrabbando, di ricettazione e di riciclaggio⁴⁹.

⁴⁸ Il reato era originariamente previsto dall'art. 12-*quinquies* D.L. 8 giugno 1992, n. 306, così come convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ed è stato trasferito nel codice penale, in ottemperanza al principio di c.d. "riserva di codice" (art. 3 *bis* c.p.), con Legge 1° marzo 2018 n. 21.

⁴⁹ Secondo E. DINACCI, *Trasferimento fraudolento di valori*, in *Treccani-Diritto Online*, 2018, p. 2, «Il momento storico della sua introduzione, all'indomani delle eclatanti stragi del 1992, e il titolo della legge citata, laddove fa riferimento alla «criminalità mafiosa», lasciano intendere che l'*intentio legis* sia stata quella di contrastare in maniera più energica il fenomeno mafioso, colpendolo nel risultato finale dell'attività criminale: l'accumulo di capitali illeciti».

Il cuore della fattispecie è rappresentato dall'attribuzione fittizia ad altri della titolarità di una *res*, che può essere costituita da denaro, beni e altre utilità, nonché dalla titolarità di imprese, quote societarie, azioni o cariche sociali. La materialità del reato è, dunque, estremamente semplice: è sufficiente far apparire qualcun altro titolare di uno degli oggetti citati⁵⁰.

A titolo esemplificativo, la prassi giurisprudenziale ha conosciuto casi in cui: è stata attribuita fittiziamente al coniuge la titolarità di un'attività commerciale⁵¹; si è formalmente proceduto alla vendita di un immobile, rimasto nella disponibilità del cedente⁵²; è stata intestata ai figli la titolarità di un'azienda agricola⁵³; è stata trasferita la titolarità di quote di società⁵⁴.

L'attribuzione fittizia, tuttavia, per poter rilevare penalmente ai sensi dell'art. 512-*bis* c.p., deve essere animata da un fine predeterminato (dolo specifico), differente a seconda che la stessa riguardi, da un lato, denaro, beni e altre utilità, e, dall'altro, la titolarità di quote societarie, azioni o cariche sociali.

Nel primo caso, infatti, l'agente deve essere intenzionato ad aggirare *"le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter"* c.p. (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Il riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali richiama il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"*) e, in particolare il sequestro (art. 20) e la confisca di prevenzione (art. 24), anche per equivalente (art. 25). Più difficile, invece, la perimetrazione della nozione di contrabbando, dal momento che la stessa è contenuta in differenti testi legislativi che, pertanto, devono ritenersi tutti richiamati: artt. 282 ss., D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (c.d. *"Testo unico doganale"*); artt. 1 ss. L. 19 marzo 2001, n. 92 (*"Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati"*); artt. 64 ss. L. 17 luglio 1942, n. 907 (*"Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi"*); art. 1 D.lgs. 29 marzo 2010, n. 48 (*"Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE"*); artt. 1 ss. D.Lgt. 3 giugno 1915, n. 839 (*"Col quale viene stabilito quali oggetti e materiali debbano essere considerati di contrabbando assoluto, e quali di contrabbando condizionale"*).

⁵⁰ Con la precisazione che vi è una presunzione di fittizietà *"a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione"* (art. 26, comma 2, D.Lgs. 159/2011). Sul punto, in giurisprudenza, v. Cass., Sez. I, 23 maggio 2023, n. 39846.

⁵¹ Cass., Sez. I, 23 maggio 2023, n. 39846.

⁵² Cass., Sez. II, 15 luglio 2022, n. 38141.

⁵³ Cass., Sez. II, 31 maggio 2022, n. 26902.

⁵⁴ Cass., Sez. II, 27 aprile 2022, n. 23233; Cass., Sez. V, 8 aprile 2022, n. 25239.

Per quanto riguarda, invece, l'intestazione fittizia di quote societarie, azioni o cariche sociali, è necessario che vi sia la finalità di *"eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia"* e che, inoltre, la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

La citata documentazione antimafia, richiamata anche dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), è disciplinata all'art. 84 d.lgs. 159/2011 e consiste nella comunicazione antimafia e nell'informativa antimafia che, in estrema sintesi, sono finalizzate ad accertare l'assenza di infiltrazioni mafiose o comunque criminali all'interno delle società.

In nessuno dei casi esaminati è richiesto che lo scopo elusivo venga effettivamente raggiunto: l'evento dannoso, infatti, non è elemento costitutivo della fattispecie, strutturata come reato di pericolo.

Come si può notare, l'art. 512 *bis* c.p. richiede per la sua consumazione due soggetti, il (falso) cedente e il (falso) cessionario, ma punisce espressamente solo il primo.

La giurisprudenza prevalente – a differenza di parte della dottrina⁵⁵ – ha però ammesso il concorso dell'*extraneus* nel reato proprio, stabilendo che *"il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis c.p. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera in cui l'interposto, ove si renda fittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di rimpiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso ex art. 110 c.p."*⁵⁶.

Non è da escludersi, poi, il caso di concorso di persone nel reato per coloro i quali agevolano la commissione del fatto criminoso con condotte non definibili a priori: si pensi, per esempio, al professionista che, consapevole della volontà simulatoria dell'alienante (e del ricevente), si adopera per consentire il trasferimento di quote societarie⁵⁷.

4.1 Il "Trasferimento fraudolento di valori" nel D.lgs. 231/2001 .

L'accertamento della responsabilità dell'ente per il delitto di cui all'art. 512-*bis* c.p. comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria 250 a 600 quote (i.e. da un minimo di Euro 64.500 fino a un massimo di Euro 929.400), così come previsto dal novellato art. 25-*octies.1*, comma 2-*bis*, d.lgs. 231/2001.

Estremamente variegata appare la casistica relativa al possibile interesse o vantaggio dell'ente legati alla commissione del reato presupposto in esame.

Si pensi ad una società che intende partecipare a un appalto per una fornitura di servizi, ma il cui legale rappresentante ha riportato sentenza di condanna passata in giudicato per il reato di turbativa d'asta, ciò che comporterebbe l'esclusione automatica

⁵⁵ E. DINACCI, *Trasferimento fraudolento*, op. cit., p. 4, secondo cui la norma, nonostante delinea una fattispecie necessariamente plurisoggettiva, intende punire esclusivamente colui che dispone fittiziamente dei beni, rimanendone comunque effettivo titolare, non anche chi li riceve.

⁵⁶ Cass, Sez. II, 07 maggio 2022, n. 39774.

⁵⁷ In giurisprudenza v. Cass., Sez. II, 03 maggio 2023, n. 27123.

dall'appalto dell'operatore economico. Al fine di partecipare alla gara, dunque, il legale rappresentante della società potrebbe cedere solo formalmente ad altro soggetto i poteri di rappresentanza della società, continuando comunque a operare occultamente e utilizzando la firma di tale altro soggetto per svolgere tutte le operazioni di cui era titolato in precedenza.

Ancora, si può immaginare l'ipotesi in cui una società sia sottoposta a indagini per frode fiscale e vi è il rischio che venga emesso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. In questo caso, per evitare che i beni aziendali vengano sequestrati, il legale rappresentante potrebbe decidere di trasferire alcuni di questi ad una società di comodo, controllata da un suo fidato collaboratore.

4.1.1. Quali presidi di controllo e principi di comportamento?

Qualora all'esito delle operazioni di *risk assessment* emerga la potenziale rilevanza del rischio inerente alla fattispecie criminosa di cui all'art. 512-*bis* c.p. nell'ambito dell'operatività aziendale di riferimento, sarà certamente necessaria un'analisi preliminare delle procedure già adottate dall'ente per prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché dei reati di criminalità organizzata, così da verificarne l'eventuale idoneità a scongiurare il rischio di consumazione del nuovo reato "231".

Analoga verifica dovrà essere condotta in relazione ai presidi già implementati per la prevenzione dei reati societari nell'ambito dei processi relativi alla gestione degli affari societari (ivi compresi i processi decisionali degli organi sociali) e delle operazioni straordinarie.

In ogni caso, il nuovo rischio-reato potrebbe essere presidiato dalla previsione di apposite *due diligence* sui clienti; da verifiche sull'onorabilità di qualsiasi soggetto che voglia entrare nella compagine societaria (nuovo socio, cessionario di ramo d'azienda, etc.); da verifiche sulla provenienza dei finanziamenti, in caso di somme provenienti da privati (nuovi conferimenti, aumenti di capitale, operazioni straordinarie, etc.).

Inoltre, se non già previsto, potrebbe essere utile prevedere il coinvolgimento informativo dell'Organismo di Vigilanza in tutte le situazioni in cui viene dato avvio all'*iter* di adozione di determinate categorie di atti di straordinaria amministrazione della società, ovvero qualora siano trasferite quote sociali, partecipazioni e funzioni di legale rappresentanza.

5. Osservazioni conclusive.

Alla luce di tutto quanto precede, le novità normative esaminate nel presente contributo sono da accogliere con favore.

All'intervento adottato con il D.lgs. 19/2023, che ha introdotto nell'ordinamento il nuovo reato di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" e lo ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, va certamente riconosciuto il merito di aver dato attuazione ad obblighi europei di armonizzazione, così andando a sostenere i processi di riorganizzazione e di mobilità societaria nel contesto europeo e attribuendo ulteriore



importanza alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione di enti a vocazione transnazionale (prima rilevanti soltanto come vicende modificative ai sensi degli artt. 28 e ss. D.lgs. 231/2001).

Quanto poi alla inclusione dei reati di turbativa d'asta e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente tra quelli di cui l'ente può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 231/2001, si è già detto di come tale scelta legislativa abbia opportunamente colmato quella che di fatto rappresentava una lacuna nel sistema della responsabilità degli enti. E ciò perché l'ambito delle gare pubbliche è uno di quelli maggiormente esposti al rischio di commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Di significativa importanza appare infine l'inserimento del delitto di "Trasferimento fraudolento di valori" di cui all'art. 512-*bis* c.p. all'interno dell'art. 25-*octies*.1 D.lgs. 231/2001. Tale nuova previsione dovrebbe rappresentare un nuovo e più efficace strumento di contrasto alla criminalità economica e a quella organizzata e di stampo mafioso, anche con riferimento alle persone giuridiche.